

**ORDINANZA N° 88/2025
IL DIRETTORE GENERALE**

VISTI:

- le indicazioni avute durante i tavoli tecnici che si sono tenuti presso la Questura di Messina, relativi ai concerti musicali in programma a Messina, stadio “F. Scoglio”;
- la nota, trasmessa a mezzo pec, dal Dirigente della Sezione di Polizia Stradale di Messina, con la quale sono state date indicazioni in merito alla gestione della viabilità nello svincolo di San Filippo dell’autostrada A/20 Messina-Palermo;
- l’art. 5 ed i commi 4 e 5 dell’art.6 del vigente C.d.S. di cui al D. L.vo 30/04/1992 n. 285 e s.m.i.;
- il Regolamento di Attuazione del vigente C.d.S. di cui al D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i.;

CONSIDERATO che al fine di consentire una corretta gestione del traffico veicolare in occasione del concerto musicale del cantante Marco Mengoni in programma a Messina, stadio “F. Scoglio”, il 23 e 24 luglio 2025 alle ore 21.00, occorre prevedere l’istituzione di specifiche limitazioni al traffico veicolare;

SENTITO il Responsabile dell’Ufficio Sicurezza e Assistenza al traffico,

ORDINA

compatibilmente con le esigenze derivanti dalla circolazione veicolare, al fine di consentire una corretta gestione del traffico veicolare in occasione del concerto musicale del cantante Marco Mengoni in programma a Messina, stadio “F. Scoglio”, il 23 e 24 luglio 2025 alle ore 21.00,

- 1. Dalle ore 14:00 del 23.07.2025 e fino a cessate esigenze, l’interdizione al traffico delle rampe di uscita dello svincolo di San Filippo, Autostrada A/20 Messina Palermo – Tangenziale di Messina, per i veicoli provenienti da entrambe le direzioni, ad eccezione dei Pullman e mezzi autorizzati per servizio diretti alla suddetta manifestazione canora.***
- 2. Dalle ore 14:00 del 24.07.2025 e fino a cessate esigenze, l’interdizione al traffico delle rampe di uscita dello svincolo di San Filippo, Autostrada A/20 Messina Palermo – Tangenziale di Messina, per i veicoli provenienti da entrambe le direzioni, ad eccezione dei Pullman e mezzi autorizzati per servizio diretti alla suddetta manifestazione canora.***

È fatto obbligo di rispettare le prescrizioni di carattere generale che si attuano in sede autostradale.

La presente ordinanza sarà attuata mediante l'apposizione della prescritta segnaletica indicante obblighi, divieti e limitazioni posti a cura e responsabilità dell'ATI “ISGRO' COSTRUZIONI S.R.L.” (Mandataria) con sede in Merì (ME), C.da Granatari, 10 - P. IVA 03080310836, nella qualità di impresa esecutrice del servizio di sorveglianza attrezzata. La stessa rimane responsabile della sorveglianza e del mantenimento in perfetta efficienza della segnaletica posta in opera.

Tutta la segnaletica stradale dovrà essere conforme al Nuovo Codice della Strada, al relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, al D.M. Infrastrutture e Trasporti del 10.07.2002 e al D.M. 22.01.2019.

Con l'attivazione della presente ordinanza l'ATI “ISGRO' COSTRUZIONI S.R.L.” (Mandataria), impresa incaricata per la predisposizione della segnaletica stradale necessaria, è indicata come responsabile per eventuali danni a persone o cose, sollevando il Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS), da qualsiasi controversia anche giudiziaria.

Sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza gli Agenti di cui all’art.12 del Nuovo Codice della Strada oltre ai preposti ai lavori.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Messina, 21.07.2025

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Calogero Franco Fazio)